

III. SETTE NOTE

1. «*Publica patrimonium iuris*». – Vi è un passaggio dell'orazione *Pro Caecina* (scritta, come si sa, unificando tre diverse arringhe pronunciate prima del 67 a. C., forse intorno al 69) che costituisce il pilastro delle argomentazioni addotte da Cicerone davanti ad un collegio di *recuperatores* per convincere questi ultimi a dargli ragione nell'intricata controversia tra Aulo Cecina e Sesto Ebuizio in ordine al fondo che il primo aveva avuto in eredità dalla moglie Cesennia. È un passo (26.73-75) che Mario Bretone (*I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura* [1998] 3 ss.) giustamente ammira e che (aggiungerei io) chiaramente sembra ispirato da Aquilio Gallo, il quale di Cicerone fu in questa causa, almeno sino a un certo momento, consigliere (cfr. 27.77). In esso si esalta il *ius civile*, «*quod neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterari pecunia possit*», e si perviene alla conclusione che esso è un patrimonio pubblico, il cui valore prevale e deve prevalere di gran lunga su ogni interesse privato («*quapropter non minus diligenter ea quae a maioribus accepistis, publica patrimonium iuris quam privatae rei vestrae retinere debetis rell.*»).

Le parole sono bellissime, d'accordo. Ma è inevitabile la domanda se esse siano pronunciate «*pro veritate*» o non piuttosto «*pro Caecina*», cioè al servizio della tesi che per questi Cicerone sostiene. Ed a mio avviso la seconda risposta è ovvia. Ce la conferma a chiare lettere proprio Cicerone quando, subito dopo aver concluso il suo elogio dicendo che «*ius (civile) amitti non potest sine magno incommodo civitatis*», passa bruscamente al pratico e dice (sintetizzo): pur se è vero che l'*interdictum* «*unde vi armata*» invocato da Cecina non ne tutela, ove sia letteralmente interpretato, la richiesta di entrare nel fondo posseduto da Ebuizio, si renda omaggio alla maestà del *ius civile* ed alle esigenze dell'equità, che sono tutte a favore della pretesa di Cecina («*iuris, rem et aequitatem plurimum valere oportere, libidinis verba ac littera ius omne intorqueri*»). La solita vecchia storia dello spirito del diritto che deve prevalere sulla lettera (sprezzantemente denominata cavillo). Argomento cui ricorrono spesso ancor oggi gli avvocati (lo attesto anche per mia diretta esperienza) a titolo di «*extrema ratio*». Non è dato sapere come abbia reagito Gaio Calpurnio Pisone, l'avvocato di Ebuizio. Probabilmente avrà replicato: «parole, parole, parole». Probabilmente avrà ancora insistito sull'inesistenza di un «*deicere*», come richiesto dall'interdetto *de vi armata*. Tuttavia bisogna pur tener conto del fatto che Ebuizio, anche a prescindere da come lo dipinge Cicerone, era effettivamente un grande antipatico. Basta por mente ai puri fatti di causa ed a quel ricorso da parte sua ad una banda di «gangsters» armati di tutto punto per impedire a Cecina l'ingresso nel fondo ove si sarebbe dovuta svolgere, ai fini dell'instaurazione del petitorio, la rituale *deductio moribus* di quest'ultimo, cioè la sua espulsione «*pro forma*» dal fondo stesso (cfr. *Caec.* 7.20 e *passim*, nonché *pro Tull.* 8.20).

Cicerone fu molto intelligente a intuire che la dotta tirata sui «*publica patrimonium iuris*» sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso a suo favore. Se non gli fosse convenuto (Dio mio come sono malevolo), chi sa se avrebbe tanto magnificato il *ius civile*. Avete a mente l'orazione *pro Murena*?

2. *Catilina e don Rodrigo*. – Credo sia presso che impossibile dire qualcosa di originale a proposito di Catilina e della sua congiura (se congiura vi fu) smascherata

da Marco Tullio Cicerone (v., per tutti: N. Criniti, *Bibliografia catilinaria* [1971]; id., «*Catilina*» e «*catilinario*», in *Contrib. Ist. St. antica Un. Cattolica* 3 [1975] 121 ss.). Presso che impossibile è anche dire qualcosa di nuovo a proposito de *I promessi sposi* (1840), romanzo storico di Alessandro Manzoni commentato e analizzato per oltre un secolo (oggi quasi non più) da turbe di esegeti sopra tutto italiani. Comunque ci provo, anche se temo fortemente di essere stato preceduto da chi sa quanti diligentissimi «manzoniani» (parola che mi viene malvolentieri alla penna dal ricordo di una poesia del Carducci, *Davanti San Guido* v. 70-71 e 83-84, peraltro, di là da certi sarcasmi, molto bella).

Il brano che evoco è quello del sallustiano *Bellum Catilinae* (c. 31-32), là dove si parla di Catilina che, «*furibundus*» per l'effetto provocato nei suoi colleghi senatori dalla veemente (la prima) orazione pronunciata contro di lui da Cicerone, «*ex curia domum proripuit*» e quivi, «*multa ipse secum volvens*», decide di fuggire in piena notte da Roma col seguito di pochi uomini e passa ad attuare questo prudente proposito non senza aver prima incitato i congiurati rimasti in città a preparare gravissimi sfracelli in attesa del suo ritorno alla testa di un grande esercito («*sese propediem cum magno exercitu ad urbem adcessurum*»).

Ebbene, a me sembra chiaro che a questo passaggio di Sallustio debba aver pensato il Manzoni, nel cap. XXV della sua opera, con riferimento al ribaldo don Rodrigo, quando questi ebbe notizia del fallimento delle sue mire sulla giovane Lucia a causa dell'inaspettata conversione, tra le braccia pietose del cardinale Federico Borromeo, di quel ribaldo ancora più ribaldo («appaltatore di delitti»), l'Innominato, cui aveva chiesto il favore di rapire per lui la contadinella. Si sa che la conversione era avvenuta mentre il cardinale Federico era in giro di visite pastorali in quelle regioni e che ormai era imminente il suo arrivo anche nel paese ove don Rodrigo aveva il suo palazzotto. Che fare per sottrarsi, se non alla morte, quanto meno all'umiliazione? «Per levarsi da un impiccio così noioso, don Rodrigo, alzatosi una mattina prima del sole, ... partì come un fuggitivo, come (ci sia un po' lecito di sollevare i nostri personaggi con qualche illustre paragone), come Catilina da Roma, sbuffando, e giurando di tornar ben presto, in altra comparsa, a far le sue vendette».

3. «*Lex edicta*». – Non so se avrò tempo e modo di vedere la fine del volume seminariale che Tullio Spagnuolo Vigorita va pubblicando a puntate dal 1997, sotto il titolo *Casta domus* (cfr. Hor. *Carm.* 4.5.21), in relazione alle leggi matrimoniali augustee. A tutt'oggi ho sotto gli occhi le prime due puntate (1998) e le segnalo quale esempio pregevole di accuratezza di informazione e di chiarezza di esposizione (quest'ultima precipuamente a servizio, come è doveroso che sia, dell'apprendimento da parte dei lettori studenti).

Concordo con l'autore (pp. 33 ss.) nel ritenere «quanto meno probabile» che già da qualche anno prima del 18 a. C. Ottaviano abbia avuto in mente ed abbia altresì pubblicamente manifestato il proposito di avviare, nel quadro di una restaurazione dei costumi repubblicani, qualcosa di sostanzialmente simile alla *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Non trasformerei peraltro questa probabilità in «certezza» (come fa invece subito dopo lo S. V.) di fronte ai versi di Properzio (2.7), là dove questi, in un anno che deve essere stato il 28 o più verosimilmente il 27, si dice certo che l'amata Cinzia esulti perché è stata «*sublata*» una «*lex edicta*» che lo avrebbe costretto al matrimonio (con altra donna), impedendogli di saziarla con i suoi vigori amorosi

(«*Gavisa es certe sublatam, Cynthia, legem l qua quondam edicta flemus uterque diu rell.*»).

Personalmente sarei alquanto restio non solo a credere che Properzio accenni ad una *lex publica* prima pubblicata e poi abrogata, ma ancor più a supporre che egli si riferisca ad una *rogatio legis* non sottoposta poi alla votazione dell'assemblea. Diamine, è un poeta che parla. È un poeta che allude con quel «*quondam edicta (lex)*» ad una pura e semplice «voce» durata a lungo «*diu*»), certo più del *trinundinum* che separa la pubblicazione della *rogatio* dal voto, e che comunque non si è realizzata. Egli non farebbe le ipotesi che passa a fare («*nam citius paterer caput hoc discedere collo l quam possem rell.*») per il caso che la diceria non fosse sfumata.

Si trattasse di Labeone e dei suoi versi d'amore (per la moglie di Capitone?), potremmo anche arrischiare conclusioni diverse. Ma sta in fatto che fonti fededegne su questa e su consimili tresche (mi duole di deludere qualche giusromanista di mia conoscenza) purtroppo ancora non se ne sono trovate.

4. *I primatisti*. – In un articolo di qualche anno fa (*Riv. dir. civ.* 42 [1996] 2.690 nt. 1), riferendomi all'affermazione di Vittorio Frosini secondo cui Giorgio Federico Hegel sarebbe «il massimo filosofo del diritto del mondo moderno», ebbi a scrivere che «certe graduatorie di sapore olimpionico non si confanno al mondo degli studiosi». Lo stesso scrissi più tardi (in *Labeo* 44 [1998] 145) relativamente all'affermazione di Tomasz Giaro (in *Rechtshistorisches Journal* 16 [1997] 231 ss.) per cui il *Römisches Privatrecht* avrebbe elevato Max Kaser «zur fraglosen Nummer Eins der internationalen Romanistik».

Naturalmente (ci vuole ben poco a capirlo per chi mi conosca e mi rispetti) non ce l'avevo né con Hegel né con Kaser, né (tanto meno) con Frosini o con Giaro, dei quali avevo letto le pagine con lo scrupolo che mi è consueto. Era solo che, almeno a mio avviso, nel mondo scientifico si ha il dovere di dire, dopo averci pensato, ciò che si pensa.

Chiuso l'incidente (se tale lo si può definire), non avrei mai supposto che avrei avuto occasione di tornare sull'argomento in questo fine millennio, nel quale si è aperta su giornali e riviste una gara convulsa per stabilire quali siano i dieci personaggi più eletti del duemila, anzi per identificare il primatista assoluto, la «Nummer Eins» del lunghissimo evo. San Tommaso, Napoleone, Leonardo, Kant, Dante Alighieri, Hegel (ancora lui), nonché ovviamente Goethe, Shakespeare, Raffaello, Carlo V e via continuando? Tutti in lizza, questi sommi, ed è consolante. Ma quali e quante assenze nella pur lunghissima lista, Dio mio. Per esempio, manca Alessandro Manzoni, o per lo meno mancava il Manzoni sin quando Giorgio De Rienzo (in *Corriere della sera* 15 gennaio 1999) ne ha segnalato l'omissione e si è iscritto, per ora unico, tra i suoi «venticinque lettori».

Al De Rienzo (il cui pezzo, oltre tutto, è molto gustoso) mi aggiungerei volentieri io stesso, che de *I promessi sposi*, sono sin dall'infanzia un lettore e rilettore deliziato, se l'oblio che ha colpito in quest'ultimo mezzo secolo Alessandro Manzoni e la sua opera massima non fosse, in certo senso, meritato: non dal Manzoni, sia chiaro, ma dai devotissimi «manzoniani» di cui ho già fatto cenno. I quali, non diversamente dai «dantisti» o dai «proustiani» (e chi più ne ha più ne metta), hanno fervorosamente costretto moltissime generazioni di studenti a sillabare *I promessi sposi* molto prima dell'età necessaria per intenderne il senso e l'ironia, con l'effetto quanto meno di ba-

nalizzarli, si da renderli prima odiosi e poi indifferenti alle persone di cultura media (una cultura che oggi, direi, è alquanto piú denutrita ed esangue che non ieri e ieri l'altro).

Mi auguro vivamente che anche questa oscura notte passi, ma tra i venticinque lettori del Manzoni io non mi ci sono messo per due motivi. Primo, perché anche un uomo di modesta levatura come me deve obbedire al bisogno di non incoraggiare un'iniziativa idiota. Secondo, perché i venticinque lettori di cui parla il Manzoni nei *Promessi sposi* («Pensino ora i miei venticinque lettori etc.», cap. IX) hanno dato luogo anch'essi ad imperdonabili idiozie dei «manzoniani».

Si legga, a tal proposito, l'attentissimo saggio dedicato da Salvatore Nigro a *La tabacchiera di don Lisander* (1996, pp. 33 ss.). Da esso apprendiamo sinanche che vi fu uno studioso, il De Gubernatis, il quale suppose, nel 1879, che don Alessandro si riferisse al totale degli amici cui aveva sottoposto via via in lettura il romanzo nella fase di preparazione. Ed apprendiamo eziandio che dieci anni dopo il figliastro del Manzoni, Stefano Stampa, smentí autorevolmente, *iure adgnationis*, la sprovveduta congettura.

5. *Sulpicia*. – La dolce Sulpicia, autrice di sei epigrammi elegiaci del *Corpus Tibullianum*, è incappata anch'essa (come poteva essere diversamente?) nelle escogitazioni di innumerevoli professoroni che sul suo conto, e sul conto dell'amato Cerinto destinatario dei suoi versi, hanno detto tutto e qualcosa di piú (basta una scorsa, in proposito, ad E. Bréguet, *Le roman de Sulpicia*, 1946). Non turberei anch'io la sua pace, se non avessi tra le mani una scheda, tratta da *On. Guarino* 3 (1984) 1455 ss., di cui voglio assolutamente liberarmi.

La scheda è relativa ad un'elegante nota di Detlef Liebs, il quale non dubita che Sulpicia fosse il vero nome della poetessa e suppone essere stata costei una parente del giurista Servio Sulpicio Rufo. Siccome talune ragioni (che qui tralascio di riferire) lo inducono ad escludere che di Servio essa sia stata la figlia, egli pensa piuttosto ad una nipote *ex filio*, e piú precisamente a quella *Sulpicia S. f.* che, secondo un'epigrafe riportata in ILS. 3103 (= CIL. 1.987, 6.361), dedicò un altare a Giunone Lucina «*pro Paulla Cassia filia sua*». Questo ardito smascheramento di Sulpicia porterebbe anche a svelare il vero nome del Cerinto cui la poetessa alludeva: evidentemente un membro della *gens Cassia* con il quale Sulpicia finí felicemente con lo sposarsi e avere quanto meno una figlia.

La conclusione del Liebs (*Eine Enkelin des Juristen Servius Sulpicius Rufus*, p. 1457) è: «Möge dieser Enttarnungsversuch dem ... Neapolitaner Gelehrten Vergnügen bereiten». Ora io non ho remore a dire che il «Versuch» mi piace, anche perché è nello stesso spirito di fine disincanto che ha indotto il Liebs a riprodurre in capo al suo *Römisches Recht* (1987, nuova ediz. 1993) un quadro surrealista (sulla leggenda dei secoli) di René Magritte. Ma dire che mi convinca non saprei. E non, per carità, a causa della spericolata acrobazia epigrafistica, ma a causa dei sentimenti che provoca, almeno in me, l'elegia in certo modo conclusiva (o suprema) del tenero romanzo di Sulpicia: «*Tandem venit amor, qualem texisse pudori | quam nudasse alicui sit mihi fama magis ... | Exsolvit promissa Venus ... | Non ego signatis quicquam mandare tabellis, | ne legat id nemo quam meus ante, velim; | sed peccasse iuvat, vultus componere famae | taedet; cum digno digna fuisse ferar*». In questi versi vi è tutto, salvo che la banalità del matrimonio finale e il superamento di un'improbabile differenza sociale tra i due (i

Sulpicii erano patrizi e i *Cassii* plebei, d'accordo, ma ambedue le famiglie erano di rango nobile. Noi non possiamo che fermarci al sopravvenuto amor, al divino intervento di Venere, al misterioso (ambiguo?) *peccasse* che Sulpicia non vuole rivelare in *tabellae* prima che l'amato sappia (ed approvi?), all'incuranza sua di mantenere il segreto; alla sua certezza (speranza?) che la gente poi dica che i due sono stati degni l'una dell'altro.

È qui che finisce, nelle sfumature dell'indefinito, tutto. Se una fonte esplicita e dettagliata ci rivelasse i dati anagrafici di Sulpicia e Cerinto, ci ponesse dinanzi agli occhi l'atto del loro matrimonio e ci elencasse tutta la loro figliolanza, sarebbe davvero un peccato. Fortunatamente questa fonte non c'è.

6. L'«*Index*». – Qualche tempo fa, discorrendo con un giovane collega in occasione di un congresso internazionale, mi venne fatto di citare l'*Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*. Mi guardò rispettosamente sorpreso. Ebbi netta l'impressione che egli l'*Index* non l'avesse mai neppure visto e che io non sapessi, povero vecchio rudere che sono, che l'*Index interpolationum* è da decenni fuori uso, alla stessa guisa dell'*Index librorum prohibitorum* istituito nel 1557-59 dal papa Paolo IV e abolito nel 1965 dal papa Paolo VI. Cercai di nascondere ciò che pensavo di lui e dei giusromanisti allo stato fetale come lui, e passai ad altro argomento. L'episodio mi è rimasto impresso, non tanto perché mi fa pensare a certi virginei colleghi secondo cui (e alcuni lo hanno anche scritto) l'interpolazionismo è finito e le interpolazioni non vi sono più, quanto perché mi induce a ribadire la viva deplorazione del fatto che l'*Index* fondato nel 1929 da Ernst Levy e da Ernst Rabel non sia stato portato avanti, almeno fino al 1950, dopo il fascicolo del 1935. (Vedi, in proposito, *Labeo* 13 [1969] 129 s. = mie *PDR*. 1 [1993] 430 ss.).

Perché, a mio avviso, la cosa è da deplorare? Non solo perché la critica esegetica è ancora ben viva nei giusromanisti di buona lega, pur se le conclusioni che da essa si traggono non sono più, invariabilmente, quelle dell'emblema giustiniano o del glossema postclassico-pregiustiniano. Ma anche perché l'*Index* avrebbe potuto utilmente estendersi alla registrazione delle principali «anticritiche» espresse dalla dottrina in ordine ai singoli passi, magari cambiando il proprio titolo in *Index interpretationum* o in qualcosa del genere.

Se non mi illudo, queste finalità di informazione sono state in qualche modo salvaguardate, a partire dal 1950, dalla «Rassegna» annuale di *Iura* e dallo «Schedario» quadrimestrale di *Labeo*: due coserelle cui è stato bene che qualcuno abbia tempestivamente pensato e che qualch'altro abbia dato una valida mano a portarle avanti sino ad oggi. Ma è più che probabile che, se l'*Index* di Levy e Rabel fosse riattivato (e perfezionato e ampliato) là dove è rimasto in tronco, gli studi storici del diritto romano ne trarrebbero grande giovamento. Sempre che non si decida, dati i tempi che corrono, di chiudere bottega e di non parlarne più.

7. I «*Sicutennosse*». – L'espressione napoletana «sicutennosse», che si incontra nell'antica (forse settecentesca) *Canzone del Guarracino* (elaborazione letteraria Cottrau, 1829), sta indubbiamente ad indicare una percossa inferta con la mano. Tra i non pochi autori che l'hanno studiata il più recente (e gustoso) è Renato de Falco, nel suo opuscolo sulle 83 denominazioni e specie delle percosse manuali napoletane intitolato *Mazzate 'e cecate* (= botte da orbi) e pubblicato a Napoli nel 1993. Il de Falco (p. 37) inserisce il «sicutennosse» tra le percosse a mano chiusa ravvisandone la deri-

vazione da un passo del *Pater noster* ('*sicut et nos dimittimus debitoribus nostris*'...); ipotesi oggi avallata dalla dottissima ricerca linguistica di G. L. Beccaria (*Siciterat* [1999] 84) sulle volgarizzazioni dialettali delle preghiere latine.

Quanto alla spiegazione, a me sembra probabile che «sicutennosse» sia un «transfert» sarcastico, voglio dire non involontario, del «*demittere debitoribus nostris*». La figura giuridica cui la preghiera cristiana si riferisce è indubbiamente quella della remissione del debito: «*demitte nobis debita nostra*», dice il debitore rivolto al Signore, proponendosi di comportarsi allo stesso modo (cioè rimettendo i debiti loro) con i propri debitori. Senonché questo è il punto. Il latino della preghiera è un po' confusionario (non fa capire chiaramente che *debitoribus nostris* si rimettono i debiti loro, non certo i nostri) e il «*demittere*» (in luogo di «*remittere*») ha una carica ambigua di violenza.

Chi, litigando con un altro, riceve da costui delle percosse manuali (tale il caso della canzone del Guarracino) non si sente perciò creditore soddisfatto, ma si sente debitore delle stesse (o di altrettali percosse) verso l'avversario. Il suo sacrosanto dovere è di restituire pugno a pugno, ripristinando la legge del taglione. I competenti di pugilato parlerebbero, credo, di «diretti di rimessa».